

Tribunale di Alessandria, 24 novembre 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

GIUDICE DESIGNATO

Visto il ricorso per sequestro conservativo proposto da S. H. nei confronti di D. G. spa e T. D. G. spa;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'eccezione di difetto di interesse ad agire è infondata e va pertanto rigettata.

L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire si risolve in una indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice.

Essa va pertanto distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre nella seconda, spiega influenza la questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice.

Nella fattispecie l'accoglimento dell'azione revocatoria che il ricorrente intende proporre nei confronti dei resistenti avrebbe come conseguenza la possibilità di consentire l'aggressione dei beni costituiti in trust e quindi di ottenere un risultato utile concretatesi nel vincolare tali beni alla realizzazione del proprio credito.

Parimenti infondata è l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori siccome l'azione revocatoria ordinaria non richiede l'intervento in giudizio di tutti i creditori non avendo effetto restitutorio del bene nel patrimonio del debitore, ma risarcitorio in quanto ha per scopo la pronuncia di inefficacia dell'atto nei confronti del solo creditore che esercita l'azione nei limiti del pregiudizio da lui sofferto e cioè tendendo al recupero del bene solo per rendere possibile, con la vendita dello stesso, il soddisfacimento del eredito nei limiti del danno sofferto.

Sussiste la competenza per territorio del giudice adito in quanto la D. G. spa - una delle due parti resistenti - ha sede in Valenza e quindi nel circondario del tribunale di Alessandria.

Infondata è altresì l'eccezione di impignorabilità dei beni conferiti al trust siccome, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria, essi diventerebbero aggredibili da parte del creditore ricorrente.

Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione di improcedibilità ex lege della causa di merito ex art. 67 L.F.

Infatti tale norma si limita a stabilire che non sono revocabili "gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un

piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria".

Essa trova applicazione nell'ambito della procedura fallimentare: poiché allo stato la resistente non è stata dichiarata fallita essa non è invocabile ed il creditore può agire con gli ordinari mezzi a tutela del proprio credito.

Infine si rileva che il ricorrente ha chiaramente indicato nel ricorso l'azione di merito che intende intraprendere e cioè l'azione revocatoria ordinaria.

Nel inerito si osserva che il trust può prestarsi alla realizzazione di una pluralità di differenti scopi.

Nel caso si specie come è chiaramente espresso nell'atto istitutivo - ha come obiettivo il superamento dello stato di crisi attraverso la predisposizione di un piano ai sensi dell'art. 67 lett. d) L.R.

Premesso che il trust in esame ai sensi dell'art. 9 dell'atto istitutivo è regolato dalla legge di Jersey, si rileva che l'art. 15 della convenzione dell'Aja, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16.10.1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1.1.1992, prevede che la stessa non possa essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra di esse rientrando, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza (lett. e).

È bene sottolineare che l'utilizzo dell'espressione "in particolare nelle seguenti materie" induce a ritenere che l'elenco non sia tassativo.

Per effetto dell'applicazione di tale disposizione, un trust istituito in violazione di norme inderogabili noti sarà tuttavia di per sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del foro.

Quando poi la violazione sia tale da costituire ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice dovrà comunque cercare di attuarne gli scopi in modo alternativo (art. 15 comma 2 convenzione dell'Aja).

La portata di tale norma in riferimento ai trust interni è evidente: la tutela dei terzi creditori sarà quella ad essi ordinariamente riconosciuta dalla legge italiana in rapporti agli atti lesivi dei loro diritti, codificata nell'azione revocatoria, ordinaria come prevista agli artt. 2901 e segg. C.c., o fallimentare, come disciplinata dagli art. 64 e 67 e segg. della legge fallimentare.

Il ricorrente sostiene che, avendo il trust ad oggetto la totalità dei beni del debitore, esso sarebbe lesivo della norma inderogabile prevista dall'art. 2740 c.c. che sancisce che "il debitore risponde dell'adempimento dello - obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

In sostanza egli ravvisa nel conferimento, al trust di tutti i suoi beni una sorta di sottrazione dei medesimi alla garanzia per i creditori.

Siffatto assunto risulta smentito dallo scopo dichiarato nell'atto istitutivo e cioè quello di destinare i beni, ai sensi dell'art. 2740 c.c. al soddisfacimento primario del creditori sociali e/o muniti di un titolo valido ed efficace; 2) evitare la dispersione dei beni 3) assicurare la par condicio creditorum...4) agevolare l'eventuale commercializzazione del patrimonio; 5) favorire l'intervento di un eventuale terzo finanziatore";

Sostiene infine il ricorrente che i creditori non risulterebbero sufficientemente garantiti rispetto all'operato del trustee.

In proposito si rileva che)l'assenza di un controllo giurisdizionale sugli atti posti essere dal trustee per il perseguimento degli scopi del trust è una peculiarità dell'istituto che prevede comunque una sorta di vigilanza sul suo operato attraverso la nomina di un Guardiano.

Da ultimo si rileva che non vi è dubbio che l'atto di trasferimento di un bene in proprietà al trustee, da parte del disponente, sia a titolo gratuito, in quanto a fronte di esso il trustee non versa alcun corrispettivo.

È però altrettanto vero che a mezzo di esso il disponente non intende beneficiare il trustee, intendendo piuttosto fornirgli gli strumenti necessari per portare a compimento le finalità del trust.

È proprio in queste finalità, che l'atto dispositivo trova la propria causa concreta e conseguentemente la propria natura.

Quindi per la determinazione della natura gratuita o onerosa del trust occorre far riferimento al rapporto tra disponente e beneficiari.

Avrebbe quindi natura liberale l'atto con il quale il disponente assoggetta dei beni al un trust con finalità liberali nei confronti dei beneficiari.

Avrà invece natura solutoria - come nel caso di specie - e quindi onerosa l'atto di dotazione che il disponente effettua in ottemperanza all'atto di trust le cui finalità siano volte all'adempimento di una propria obbligazione.

Pertanto trattandosi di atto a titolo oneroso il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova - sia pure in termini di verosimiglianza - del consilium fraudis da parte del terzo.

Alla luce delle pregresse argomentazioni il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione detta novità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per sequestro conservativo proposto da S. H. nei confronti di D. G. spa e T. D. G. spa, dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Alessandria 23 novembre 2009

Depositata in cancelleria il 24 novembre 2009